

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2016

inaugurazione

1 marzo 2016

*Centro Pastorale Card. Urbani
Venezia (Zelarino)*

**intervento del Moderatore
relazione del Vicario giudiziale
e allegati
schema relazione del
prof. Manuel Jesus Arroba Conde
dati statistici attività 2015**

Testo aggiornato al 09 marzo 2016



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. R. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

INTERVENTO DI S.E. MONS. FRANCESCO MORAGLIA

Presidente della CET
Moderatore del TERT

Eccellenze Reverendissime,
Signor Vicario Giudiziale, Vicari Giudiziari Aggiunti,
Giudici, Difensori del Vincolo, Avvocati, Notai,
Personale Amministrativo e Tecnico,
Gentili Signore e Signori,

porgo il saluto e il ringraziamento dei Vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto e mio personale. Il nostro grazie, quest'anno, risuona alto per l'impegno profuso dal Tribunale Regionale del Triveneto che, sotto la guida attenta e competente di monsignor Adolfo Zambon, nel rispetto dei tempi -in verità molto stretti- ha compreso e attuato al meglio, sotto la supervisione della Conferenza Episcopale del Triveneto, lo spirito e la lettera del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, espressione della cura pastorale di Papa Francesco sul tema oggi particolarmente delicato del matrimonio, con attenzione particolare alle situazioni di fragilità e sofferenza.

Nel riformare il processo per la dichiarazione delle nullità matrimoniali, il legislatore ha confermato la scelta della via giudiziale e riaffermato la centralità e importanza del Tribunale ecclesiastico.

Scrive infatti Francesco: *“Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario”* (m.p. *Mitis Iudex, incipit*).

Il Tribunale oggi, quindi, è più che mai chiamato a esser luogo in cui la pastorale si unisce a un sapere tecnico-giuridico che non è di tutti e che, con onestà e competenza, mira a discernere la verità del vincolo matrimoniale; si tratta di un momento importante di

pastorale matrimoniale in cui, se non è possibile perseguire la riunione delle parti, almeno si miri alla riconciliazione.

L'istituto matrimoniale -nonostante i gravi attacchi di cui è oggetto da più parti- permane realtà costitutiva della società e della Chiesa.

Nella lettera agli Efesini, dice l'apostolo Paolo: *«Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne»* (Ef 5, 29-31).

Il riferimento diretto con cui san Paolo rinvia al secondo capitolo della Genesi -*«Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne»* (Gen 2, 24)- collega intrinsecamente il mistero di Cristo e della Chiesa col significato originario dell'unione coniugale e ne esplicita il contenuto.

In questo senso, san Giovanni Paolo II può parlare del matrimonio come *«la più antica rivelazione (e “manifestazione”) di quel piano nel mondo creato»* (Giovanni Paolo II, *Uomo e donna lo creò*, Catechesi 93, n. 1, Città Nuova 2001), rivelazione di *«Cristo [che] ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei»* (Ef 5, 25).

L'apostolo Paolo è consapevole del carattere rivelativo che così assume il matrimonio, ogni autentico matrimonio, non solo quello -diremmo noi oggi- sacramentale. E l'Apostolo commenta: *«Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!»* (Ef 5, 32).

Il mistero di cui parla san Paolo *«non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito»* (Ef 3, 5); è il *«mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in lui»* (Ef 3, 10-12).

Il matrimonio, dunque, fin dalla creazione è annuncio performativo della salvezza; esso non ha solo la funzione di *«trasmettere la*

“buona novella” sulla salvezza, ma di iniziare al tempo stesso l’opera della salvezza, come frutto della grazia che santifica l’uomo per la vita eterna nella unione con Dio» (Giovanni Paolo II, *Uomo e donna lo creò*, Catechesi 93, n. 3, Città Nuova 2001).

Coloro che sono chiamati dalla Chiesa a svolgere il servizio di formulare un giudizio sulla validità del sacramento del matrimonio -giudici, difensore del vincolo, avvocati- sono perciò chiamati a un ministero alto e delicatissimo, perché qui si tocca il «*mistero della chiamata alla santità, da parte di Dio, dell’uomo in Cristo e [il] mistero della sua predestinazione a divenire figlio adottivo*» (Giovanni Paolo II, *Uomo e donna lo creò*, catechesi 93, n. 5, Città Nuova 2001).

Occorre, quindi, che quanti sono chiamati dalla Chiesa a svolgere il servizio di formulare un giudizio sulla validità del sacramento del matrimonio -giudici, difensori del vincolo, avvocati- approfondiscano sempre più, con vera diligenza e dedizione, la realtà teologica, spirituale e umana che sono chiamati a giudicare, non potendosi accontentare di approfondirne gli aspetti normativi, pur imprescindibili.

Solamente così si potrà umanamente realizzare quella ricerca veramente *congiunta* della verità che non può esser ridotta alla mera rappresentazione “*geometrica del suo di ciascuno*” che -fin dalla creazione- è ben lungi dall’esaurire il tutto della realtà matrimoniale. Come sottolinea nel *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* Papa Francesco -al quale va il più cordiale e filiale saluto-, noi Vescovi delle Diocesi del Triveneto abbiamo, per le nostre Chiese, il compito specifico di tutelare in unione col Santo Padre «*l’unità nella fede e nella disciplina*», anche nello specifico della materia matrimoniale attraverso una maggior assunzione di responsabilità personale.

Rimane a voi -operatori del diritto- il costante e serio approfondimento teologico, spirituale e antropologico come obbligo grave di coscienza affinché il Tribunale sia sempre più luogo d’incontro fra la misericordia, nella luce concreta della storia della persona, e la realtà e verità del sacramento.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^()*

Eccellenze Reverendissime,
Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,
Gentili Signore e Signori,

La giornata di oggi è particolarmente significativa. Viviamo infatti un tempo importante per la vita del nostro Tribunale ecclesiastico regionale triveneto. Segno eloquente di questo è la presenza di S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Moderatore del Tribunale, assieme a S.E. mons. Dino De Antoni, Vescovo delegato per l'attività del Tribunale ecclesiastico regionale da parte della Conferenza Episcopale Triveneto, S.E. mons. Beniamino Pizziol, S.E. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli. È una presenza per noi significativa, che esprime visibilmente l'attenzione dell'episcopato alla vita del Tribunale ecclesiastico. Li ringrazio di cuore per la presenza. Ringrazio anche i Vescovi che, per impegni pastorali già assunti, non hanno potuto essere qui presenti stamattina e hanno quindi inviato un loro messaggio; in particolare menziono S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, S.E. mons. Gianfranco Agostino Gardin, S.E. mons. Ivo Muser. Esprimo la mia gratitudine per l'attenzione che dedicano alla nostra realtà del Tribunale ecclesiastico. In questi mesi successivi alla pubblicazione del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che riforma il processo di nullità matrimoniale, come singoli Vescovi e Conferenza Episcopale Triveneta hanno dedicato tempo ed energie per riflettere su come recepire nel modo migliore la nuova normativa, assicurare ai fedeli la possibilità di chiedere la nullità del loro matrimonio, e rendere concreta quella vicinanza e prossimità dell'operato del Tribunale ecclesiastico che la faccia sentire vicino alla vita delle persone e pienamente inserito nella vita ecclesiale e pastorale.

Rivolgo un particolare saluto a S.E. mons. Pierantonio Pavanello, che domenica prossima, 6 marzo, inizierà il suo servizio episcopale nella diocesi di Adria-Rovigo. Molti di noi hanno vissuto la sua or-

(*) Vicario giudiziale del TERT

dinazione episcopale, lo scorso 20 febbraio. Tutti noi abbiamo potuto apprezzare la sua competenza e disponibilità come giudice e vicario giudiziale aggiunto nel trattare le cause di nullità matrimoniale. La sua preziosa collaborazione ha contraddistinto in questi anni la sede istruttoria di Vicenza e anche quanto hanno avuto modo di incontrarlo, di collaborare o semplicemente di vederlo all'opera sia all'interno del Tribunale sia negli altri uffici e servizi che gli sono stati affidati. Lo accompagniamo riconoscenti al Signore nella preghiera per il suo nuovo ministero e per il popolo di Dio che gli è affidato.

Accompagniamo nella preghiera anche S.E. mons. Renato Maranconi, Vescovo eletto di Belluno-Feltre e S.E. mons. Lauro Tisi, Arcivescovo eletto di Trento.

Saluto e ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e competenza, il Relatore di questa giornata, il prof. Manuel Jesus Arroba Conde, Ordinario di diritto processuale canonico e Preside dell'Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Abbiamo già avuto modo di apprezzare l'anno scorso la sua competenza, chiarezza, capacità di renderci partecipi della riflessione sulla famiglia e sul matrimonio a partire dalla sua partecipazione alla terza Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulle "Sfide pastorali della famiglia". Quest'anno porterà il suo contributo tenendo conto in modo particolare dei lavori della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015), avente per tema «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo» e del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Tra noi è presente anche mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico regionale flaminio, e don Lino Larocca, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese. Li ringrazio per la presenza e la condivisione della riflessione di questi mesi sulle modalità migliori per recepire -nelle diverse situazioni- i criteri di fondo e le disposizioni della nuova normativa.

Un cordiale saluto a tutti voi, che avete accolto l'invito a questo appuntamento annuale: vicari giudiziali aggiunti, vicari giudiziali

diocesani, giudici, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, uditori, cultori di diritto canonico.

La vita del Tribunale

Il presente incontro, come è ormai abituale, è l'occasione in cui ricordare anzitutto alcuni avvenimenti che riguardano la vita del Tribunale e delle persone che vi prestano il loro lavoro e la loro collaborazione. Molti sono gli eventi accaduti nell'ultimo anno. Ricordiamo quelli che ci sono pervenuti, e chiediamo la cortesia di darci tempestiva comunicazione di altri eventi, in modo da poterli segnalare. È non solo opportuno, ma anche gradito, far presenti nel corso dell'anno gli eventi principali che ci coinvolgono, sia per un tempestivo sapere, sia per ricordarci vicendevolmente al Signore nelle vicende lieti e tristi che qualcuno di noi si trova a vivere.

Tra gli eventi della vita del Tribunale, menzioniamo anzitutto come abbia terminato il suo ufficio di Giudice mons. Giuseppe Ruaro, della diocesi di Vicenza e stia per terminare il suo ufficio di Difensore del Vincolo padre Guido Finotto, dei Padri Canossiani (il 26 marzo). Il prossimo 17 giugno cesserà dall'incarico di giudice mons. Ezio Busato, della diocesi di Vicenza. A loro un ringraziamento per l'opera finora prestata e che presteranno portando a termine le cause a loro assegnate, mostrando ancora una volta disponibilità e competenza. Avremo occasione, nel corso della giornata, di esprimere loro la nostra riconoscenza, attraverso un piccolo (ma, speriamo, gradito) segno.

Ricordiamo inoltre don Alessandro Aste, che ha rinunciato all'ufficio di Giudice, a seguito dei molteplici impegni diocesani e regionali (specie l'insegnamento nella Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia) affidatigli.

Rivolghiamo le nostre congratulazioni a don Simone Zocca, della diocesi di Chioggia, e a mons. dr. Claudio Cricini, della diocesi di Vicenza, per la loro nomina a Difensori del vincolo.

Facciamo le condoglianze a mons. Luigino Zago per la perdita della mamma a marzo e del papà ad aprile, e a mons. Valerio Valentini per la perdita del fratello a giugno.

Congratulazioni all'avv. Alberto Quagliotto che è convolato a nozze il 12 settembre scorso.

Congratulazioni anche agli avvocati Costantino Matteo Fabris (VE) e Giulio Polesello (VE) per l'ammissione all'Albo degli avvocati in attività. Un ringraziamento all'avv. Patrizia Gregori che dopo 16 anni ha cessato l'attività di Patrono stabile del nostro Tribunale ed è stata inserita nell'Albo degli avvocati in attività.

L'attività del Tribunale

Il Giubileo della Misericordia

L'attività del tribunale ecclesiastico regionale triveneto si inserisce in una vita ecclesiale particolarmente ricca e feconda. Viviamo infatti pienamente inseriti nell'Anno Santo straordinario della misericordia, che ci invita a contemplare Gesù Cristo, «volto della misericordia del Padre» (*Misericordiae Vultus*, n. 1). È un affidarsi al Signore da parte di ciascuno di noi, ma anche di tutta la Chiesa, come ha ricordato il Santo Padre nell'Udienza di mercoledì 9 dicembre 2015:

«La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico: è buono per la Chiesa questo momento straordinario. Dico: la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. E il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e risplende sull'oscurità del peccato, possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci».

È una misericordia che non si contrappone alla giustizia, che anzi viene innervata dall'attenzione alle persone e dall'aiuto concreto e operoso perché possa rialzarsi dalle cadute e riprendere i propri passi affidandosi al Signore della speranza e della vita. *Giustizia e misericordia* «non sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un'unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell'amore» (*Misericordiae Vultus*, n. 20).

Il Sinodo dei Vescovi

Accanto all'Anno giubilare, ricordiamo la celebrazione della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi per ciascuno di noi e per la vita della Chiesa è stata una occasione propizia per ritornare a riflettere sul valore della famiglia e del matrimonio e su quanto siamo chiamati a fare per continuare a proclamare con tutta la Chiesa la «sacralità e bellezza dell'istituto familiare» (*Discorso alla Rota romana, 22 gennaio 2016; cf Allegato n. 1*), senza per questo escludere nessuno. Anche questo aspetto fa parte essenziale del nostro compito come operatori del Tribunale. Accenno solamente a questo momento significativo della vita della Chiesa, che sarà poi richiamato da relatore di oggi.

La riforma del processo di nullità matrimoniale

Primaria importanza, in tale ampio orizzonte ecclesiale, rivestono i due Motu propri del Santo Padre sulla riforma del processo canonico per le cause di nullità del matrimonio: *Mitis Iudex Dominus Iesus*, per la Chiesa cattolica di rito latino (al quale quindi ci si riferirà direttamente), e *Mitis et Misericors Iesu*, per le Chiese cattoliche di rito orientale. Lo studio della riforma del processo ci ha già visti impegnati in questa sede qualche mese fa. Sono convinto che è continuato l'approfondimento personale, avendo sempre a cuore il bene delle persone e quel servizio alla verità, l'*opus veritatis* (*Discorso alla Rota romana, 22 gennaio 2016*) che costituisce parte integrante del nostro compito.

Non è questa la sede per ritornare direttamente sulla riforma del processo di nullità matrimoniale, sui criteri ispiratori e su come concretamente possiamo recepire ulteriormente la normativa. Alcune riflessioni sono tuttavia doverose.

Anzitutto emerge la constatazione -in positivo- che alcuni criteri di fondo erano già presenti nel Tribunale triveneto. Mi riferisco in particolare alla vicinanza del tribunale alla vita delle persone, specie tramite le sessioni istruttorie presenti in molte diocesi (compatibilmente con la presenza di personale preparato per le istruttorie) e la nomina di giudici provenienti il più possibile dalla diocesi di domicilio di una o di entrambe le parti. L'auspicio presente nel Motu proprio *Mitis Iudex* trova quindi terreno fertile,

grazie al lavoro e alle scelte previdenti compiute decenni fa in questo Tribunale. Dovremo ancora continuare in tale direzione, augurandoci in particolar modo che non manchino mai nelle diocesi persone preparate e disponibili per essere giudici e istruttori.

Anche la gratuità delle cause, nel limite del possibile, ha trovato corrispondenza nelle scelte già compiute quasi vent'anni fa dai Vescovi italiani, e culminate nel Decreto generale *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*. Già l'anno scorso ci siamo soffermati su questo aspetto della consulenza e dei costi del procedimento. In questo contesto, mi sembra opportuno ricordare il *Comunicato finale* del Consiglio Episcopale permanente del 25-27 gennaio 2016, in cui si legge:

«La Conferenza Episcopale Italiana assicura l'impegno a valutare l'entità e le condizioni del proprio contributo economico perché sia attuato il principio della giustizia e della gratuità delle procedure. Verrà, quindi, modificata -in sede di Assemblea Generale- la normativa CEI sul regime amministrativo ed economico dei tribunali» (cf Allegato n. 2).

In attesa di indicazioni diverse, al momento, si fa riferimento a quanto già previsto prima del Motu proprio, che consentiva/consente anche a chi è in difficoltà economica di presentare una richiesta di nullità matrimoniale, garantendo quindi tale "gratuità del processo"; molti sono coloro che ricevono il gratuito patrocinio, e taluni anche la rateizzazione/riduzione/esenzione del contributo al tribunale. Al momento nulla si dice circa il compenso per il lavoro degli avvocati, che pertanto -fino a diversa indicazione- continueranno a riferirsi alla tabella dei costi e dei servizi approvata nel 2010 dal Consiglio Episcopale Permanente.

Un secondo pensiero, a partire dal Motu proprio *Mitis Iudex*, lo rivolgo ai Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta, che hanno ritenuto di confermare il Tribunale ecclesiastico regionale come proprio tribunale interdiocesano (cf Allegato n. 3, che presenta il *Comunicato stampa* del 16 febbraio 2016: *Vescovi Nordest e riforma del processo di nullità di matrimonio: allo studio le conseguenze pastorali e le prerogative specifiche del Vescovo diocesano*). È un riconoscimento e apprezzamento del lavoro comune compiuto nel corso degli anni e una scelta che corrisponde al desiderio di valorizzare

la collaborazione e la contemporanea attenzione alle specificità ecclesiali e sociali presenti nel nostro territorio.

Le indicazioni fornite ai vicari giudiziali diocesani, ai giudici e agli avvocati circa la presentazione del libello e lo svolgimento delle istruttorie il 15 gennaio 2015 (cf Allegati n. 4 e 5) intendono rendere ancora più stringente il riferimento alle singole diocesi, perseguendo due finalità specifiche: favorire la vicinanza del tribunale rispetto alla vita dei fedeli; rafforzare la collaborazione tra tribunale e vicari giudiziali diocesani (che non tutti sono giudici del tribunale triveneto). In tal senso, mi sembra opportuno ricordare l'utilità di un incontro diretto con la persona che chiede la nullità del matrimonio: «Il Vicario giudiziale diocesano, accogliendo il libello, può avere l'occasione di illustrare alla parte lo scopo del processo di nullità del matrimonio o di chiarire al fedele altri aspetti (non strettamente giuridici, ma anche propriamente pastorali), che possono emergere nel corso del colloquio».

La Conferenza Episcopale Triveneta ha inviato le proprie decisioni al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la disponibilità ad adempiere quanto sarebbe stato ritenuto necessario. È noto che tale Dicastero è competente a provvedere «alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (*Pastor Bonus*, art. 121), ad «esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia» (*Pastor Bonus*, art. 124, 1°), a «concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del Tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di Tribunali interdiocesani» (*Pastor Bonus*, art. 124, 4°). Pochi giorni fa è giunta la risposta del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, datata 15 febbraio (cf Allegato n. 6), di cui riportiamo qui un passaggio:

«questo Supremo Tribunale prende atto che nessuna diocesi -a motivo della già a lungo sperimentata vicinanza del Tribunale ai fedeli- ha receduto dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, che, pertanto, continua ad essere come prima operante, anche in relazione al Tribunale di Appello».

È opportuno ricordare, per completezza, quanto scritto in una diversa lettera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf Allegato n. 7), del 22 dicembre, che chiarisce un aspetto terminologico:

«I Tribunali Regionali (molto diffusi nella Chiesa universale) sono Tribunali Interdiocesani che si estendono geograficamente di fatto ad un Regione, come i Tribunali Nazionali sono Tribunali Interdiocesani che si estendono al territorio di una Nazione: non c'è alcuna ragione, pertanto, di contrapporre Tribunali Regionali in Italia a Tribunali Interdiocesani, quasi fossero due istituzioni di natura diversa».

Non è stato oggetto di discussione la scelta del Tribunale di appello, confermando quindi implicitamente la scelta del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo (a sua volta confermato da Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda) come Tribunale ordinario di appello per il Triveneto. Sempre con riferimento al Tribunale di appello, ringrazio mons. Stefano Ottani di avermi segnalato come il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto continua per il momento ad essere foro di appello per il Tribunale ecclesiastico flaminio; in tal senso si è pronunciato recentemente il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Infine, una riflessione ulteriore merita la modalità con la quale ciascuno di noi svolge il proprio servizio ecclesiale all'interno del Tribunale ecclesiastico. È nostro proprio compito lasciarci innervare dalla nuova normativa. Questo ci coinvolge già nel modo di prestare il servizio di consulenza; si rinvia su tale aspetto ai primi cinque numeri delle *Regole procedurali* annesse al Motu proprio. La riforma del processo canonico chiama in causa

- il vicario giudiziale;
- il difensore del vincolo, chiamato ad esprimere un eventuale parere fin dalla presentazione del libello (cf can. 1676 § 1 MIDI);
- il patrono, che deve valutare previamente la possibilità di chiedere che la causa sia trattata per processo *brevior*, qualora siano presenti i requisiti di cui al can. 1683, presentando documenti e indicando le prove da raccogliere e aiutando a predisporre un libello breve, integro e chiaro (cf can. 1684 MIDI),
- l'istruttore, che nel processo *brevior* raccoglie le prove in una sola sessione; (can. 1686 MIDI)) alla eventuale presenza delle parti (*regole procedurali* art. 18 § 1), quindi in una modalità nuova per l'ordinamento canonico.


Sono tutti aspetti significativi che toccano il nostro modo di operare e che saranno oggetto di riflessione in successivi incontri.

Desidero concludere queste riflessioni con un ringraziamento particolare al personale della Cancelleria del Tribunale, che in questi mesi ha fatto il possibile per seguire la nuova normativa, per modificare i testi usati e per rispondere alle diverse richieste inoltrate.

I dati statistici


In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2015. Rispetto agli altri anni abbiamo alcune novità e riduzioni di statistiche. La collaborazione a livello informatico con la ditta IDS&Unitelm ha permesso di sviluppare una modalità di lavoro della cancelleria che per il futuro prossimo sarà certamente utile e proficua. Come ogni novità, all'inizio vi sono delle difficoltà impreviste e questo -spero- giustifica la mancanza di alcuni dati.

Venendo ai dati principali, nel corso del 2015 sono stati introdotti 168 libelli, restando in linea con i libelli presentati nel 2014, come si può vedere nel grafico sottostante.




Il numero delle cause decise (le cui sentenze sono quasi tutte state pubblicate) è praticamente rimasto invariato rispetto all'anno scorso. Infatti, a fronte delle 168 cause introdotte, ne sono state terminate 162. Nonostante la progressiva diminuzione del numero

dei giudici e, negli ultimi mesi, l'impegno richiesto dal comprendere come attuare la nuova normativa prevista dal Motu proprio *Mitis Iudex*, si è fatto il possibile per non rallentare la trattazione delle cause.



La conseguenza di questi due dati (libelli presentati e cause terminate) è il leggero aumento delle cause pendenti, ossia che sono ancora in attesa di una sentenza di primo grado, che anche quest'anno superano il doppio delle cause concluse.



È utile infine presentare alcuni dati dei libelli presentati nel 2016. Emerge che -fino al 26 febbraio- sono stati presentati 24 libelli,

provenienti dalle diocesi di Bolzano-Bressanone (due), Gorizia (due), Padova (uno), Treviso (tre), Trieste (uno), Udine (due), Verona (otto), Vicenza (tre), Vittorio Veneto (due). Ci sono già alcune domande per il processo breve, in un caso non accettato mancando l'evidenza della prova, e in un altro di cui si sta valutando ulteriormente la possibilità di applicare tale forma processuale.

Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana

Sala Clementina, Venerdì, 22 gennaio 2016

Cari fratelli,

vi do il mio cordiale benvenuto, e ringrazio il Decano per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.

Il ministero del Tribunale Apostolico della Rota Romana è da sempre ausilio al Successore di Pietro, affinché la Chiesa, inscindibilmente connessa con la famiglia, continui a proclamare il disegno di Dio Creatore e Redentore sulla sacralità e bellezza dell'istituto familiare. Una missione sempre attuale, ma che acquista particolare rilevanza nel nostro tempo.

Accanto alla definizione della Rota Romana quale *Tribunale della famiglia*¹, vorrei porre in risalto l'altra prerogativa, che cioè essa è il *Tribunale della verità del vincolo sacro*. E questi due aspetti sono complementari.

La Chiesa, infatti, può mostrare l'indefettibile amore misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita, e insieme proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio. Questo servizio è affidato primariamente al Papa e ai Vescovi.

Nel percorso sinodale sul tema della famiglia, che il Signore ci ha concesso di realizzare nei due anni scorsi, abbiamo potuto compiere, in spirito e stile di effettiva collegialità, un approfondito discernimento sapienziale, grazie al quale la Chiesa ha -tra l'altro- indicato al mondo che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione.

Con questo stesso atteggiamento spirituale e pastorale, la vostra attività, sia nel giudicare sia nel contribuire alla formazione permanente, assiste e promuove l'*opus veritatis*. Quando la Chiesa, tramite il vostro servizio, si propone di dichiarare la verità sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, al tempo stesso tiene sempre presente che quanti, per libera scelta o per infelici

¹ PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana del 1° ottobre 1940: L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1940, p. 1.

circostanze della vita², vivono in uno stato oggettivo di errore, continuano ad essere oggetto dell'amore misericordioso di Cristo e perciò della Chiesa stessa.

La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al "sogno" di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità³.

Come affermò il beato Paolo VI, la Chiesa ha sempre rivolto «uno sguardo particolare, pieno di sollecitudine e di amore, alla famiglia ed ai suoi problemi. Per mezzo del matrimonio e della famiglia Dio ha sapientemente unite due tra le maggiori realtà umane: la missione di trasmettere la vita e l'amore vicendevole e legittimo dell'uomo e della donna, per il quale essi sono chiamati a completarsi vicendevolmente in una donazione reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. O per meglio dire: Dio ha voluto rendere partecipi gli sposi del suo amore: dell'amore personale che Egli ha per ciascuno di essi e per il quale li chiama ad aiutarsi e a donarsi vicendevolmente per raggiungere la pienezza della loro vita personale; e dell'amore che Egli porta all'umanità e a tutti i suoi figli, e per il quale desidera moltiplicare i figli degli uomini per renderli partecipi della sua vita e della sua felicità eterna»⁴.

La famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad accompagnare l'essere umano verso il fine della sua esistenza. E lo fanno certamente con gli insegnamenti che trasmettono, ma anche con la loro stessa natura di comunità di amore e di vita. Infatti, se la famiglia si può ben dire "chiesa domestica", alla Chiesa si applica giustamente il titolo di famiglia di Dio. Pertanto «lo "spirito familiare" è una carta costituzionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, e così deve essere. È scritto a chiare lettere: "Voi che un tempo eravate lontani -dice san Paolo- [...] non siete

² «Forse tutto questo flagello ha un nome estremamente generico, ma in questo caso tragicamente vero, ed è *egoismo*. Se l'egoismo governa il regno dell'amore umano, ch'è appunto la famiglia, lo avvilita, lo intristisce, lo dissolve. L'arte di amare non è così facile come comunemente si crede. A insegnarla l'istinto non basta. La passione ancor meno. Il piacere neppure» (G.B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana all'inizio della Quaresima del 1960*).

³ Cfr PIO XI, *Litt. enc. Casti connubii*, 31 dicembre 1930: AAS 22 (1930), 541.

⁴ PAOLO VI, *Discorso alle partecipanti al XIII Congresso Nazionale del Centro Italiano Femminile*, 12 febbraio 1966: AAS 58 (1966), 219. San Giovanni Paolo II nella Lettera alle famiglie affermava che la famiglia è via della Chiesa: «la prima e la più importante» (*Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, 2: AAS 86 [1994], 868).

più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19). La Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio»⁵.

E proprio perché è madre e maestra, la Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata, o dimenticata.

È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr CIC, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr CIC, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente.

La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di responsabilità continua a proporre il matrimonio, nei suoi elementi essenziali -prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità⁶-, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull'effimero e sul transitorio, ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. E perciò, a maggior ragione, l'urgenza pastorale, che coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato -sottolineo questo: in una sorta di nuovo catecumenato- tanto auspicato da alcuni Padri Sinodali⁷.

⁵ *Catechesi nell'Udienza generale del 7 ottobre 2015.*

⁶ Cfr AUGUSTINUS, *De bono coniugali*, 24, 32; *De Genesi ad litteram*, 9, 7, 12.

⁷ «Questa preparazione al matrimonio, noi pensiamo, sarà agevolata, se la formazione d'una famiglia sarà presentata alla gioventù, e se sarà compresa da chi intende fondare un proprio focolare come una vocazione, come una missione, come

Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegnativo sia per le famiglie, sia per noi pastori che siamo chiamati ad accompagnarle. Con questa consapevolezza vi auguro buon lavoro per il nuovo anno che il Signore ci dona. Vi assicuro la mia preghiera e conto anch'io sulla vostra. La Madonna e san Giuseppe ottengano alla Chiesa di crescere nello spirito di famiglia e alle famiglie di sentirsi sempre più parte viva e attiva del popolo di Dio. Grazie.

un grande dovere, che dà alla vita un altissimo scopo, e la riempie dei suoi doni e delle sue virtù. Né questa presentazione deforma o esagera la realtà» (G. B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana*, cit.).

Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 25-27 gennaio 2016
COMUNICATO FINALE

[...]

*Una comunicazione specifica è stata offerta in merito alla riforma del processo matrimoniale canonico, rispetto alla quale i Vescovi hanno espresso la piena condivisione per le ragioni che hanno ispirato il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco.*

[...]

La riforma del processo matrimoniale canonico Giusta semplicità e celerità dei processi, accessibilità e vicinanza fisica e morale delle strutture ecclesiastiche, gratuità – per quanto possibile – delle procedure per le parti e centralità dell’ufficio del Vescovo: le finalità della legge di riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, stabilite dal *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco, hanno incontrato la convinta adesione di tutto il Consiglio Permanente.

I suoi membri hanno, in particolare, riconosciuto l’opportunità che nell’attuazione di detta riforma siano ricercate a livello di Regione ecclesiastica soluzioni condivise in merito all’impiego, all’eventuale ricollocazione e alla giusta retribuzione degli operatori impegnati nei tribunali ecclesiastici.

La Conferenza Episcopale Italiana assicura l’impegno a valutare l’entità e le condizioni del proprio contributo economico perché sia attuato il principio della giustizia e della gratuità delle procedure. Verrà, quindi, modificata – in sede di Assemblea Generale – la normativa CEI sul regime amministrativo ed economico dei tribunali.

⁸ http://www.chiesacattolica.it/ccl_new/documenti_cei/2016-02/03-3/Comunicato%20finale,%2029%20gennaio%202016.pdf (visto il 26 febbraio 2016).

Conferenza Episcopale Triveneto

Ufficio stampa

Zelarino, 16 febbraio 2016

Vescovi Nordest e riforma del processo di nullità di matrimonio: allo studio le conseguenze pastorali e le prerogative specifiche del Vescovo diocesano

La riforma del processo di nullità matrimoniale alla luce del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesu* ed in particolare le prerogative attribuite alla figura del Vescovo diocesano sono state al centro dei lavori svolti dalla Conferenza Episcopale Triveneto riunita oggi a Zelarino (Venezia). I Vescovi del Nordest, continuando l'approfondimento e lo studio avviato nelle precedenti riunioni e con l'intervento del vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto mons. Adolfo Zambon, hanno affrontato gli aspetti fondamentali della riforma voluta recentemente da Papa Francesco per rispondere al meglio e andare incontro al bene dei fedeli.

I Vescovi del Triveneto hanno accolto con gratitudine e spirito di riconoscenza il Motu proprio di Papa Francesco ed in particolare hanno apprezzato la sottolineatura della dimensione pastorale, ad esempio con l'inserimento della prima fase di consulenza - in vista dell'introduzione di una causa di nullità - nell'ambito della pastorale familiare ordinaria, insieme alla preoccupazione della "*necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo*" del matrimonio. Tutto ciò spinge la comunità ecclesiale a rendere sempre più presenti e rafforzare le esperienze di accompagnamento delle persone e delle coppie che vivono esperienze coniugali ferite o fallite per aiutarle ad intraprendere, qualora vi siano le condizioni, la via della richiesta di nullità del matrimonio in uno degli itinerari previsti dalla vigente normativa (processo ordinario, documentale e *brevior*).

Circa l'aspetto "giudiziale" - come stabilito nella riunione di Cavallino (Venezia) dell'8 gennaio u.s. - i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno confermato l'intento di affidarsi all'attuale

⁹ <http://www.cet.chiesacattolica.it/comunicati-stampa/> (visto il 26 febbraio 2016).

Tribunale ecclesiastico regionale quale proprio Tribunale interdio-cesano. Si vuole in questo modo valorizzare l'esperienza di collaborazione tra le Chiese del Nordest ormai pluridecennale e caratterizzata dalla prossimità alle persone e alle Diocesi, tramite la presenza in molte realtà di sedi istruttorie distaccate, che hanno consentito in questi anni di vivere una vicinanza maggiore tra giudice e fedeli. Un segno di tale impegno è dato dalla possibilità di presentare il libello con il quale si chiede la nullità del matrimonio non solo presso la sede centrale del Tribunale triveneto, ma anche presso il vicario giudiziale presente in ogni Diocesi.

I Vescovi del Nordest confermano così il loro impegno a recepire le indicazioni del Motu proprio con le connesse esigenze di maggiore celerità del processo e di servizio alla verità, avendo di continuo presente il bene delle persone e *“la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema”* (Codice di Diritto canonico n. 1752).

**Comunicazione ai Vicari giudiziali diocesani
sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto**

Prot. n. np U6/2016

Zelarino (VE), 15 gennaio 2016

E per conoscenza: ai Giudici del TERT

E per conoscenza ai Difensori del Vincolo del TERT

Lo scorso 8 gennaio i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta si sono riuniti per discutere del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che riforma il processo di nullità matrimoniale. Come è noto, il Motu proprio è stato pubblicato l'8 settembre 2015 ed è entrato in vigore l'8 dicembre successivo.

I Vescovi hanno riflettuto insieme sulla modalità migliore con cui recepire i criteri di fondo del testo pontificio e del successivo *Rescritto* del 7 dicembre 2015, reso noto l'11 dicembre successivo, anche per quanto riguarda la struttura stessa del Tribunale.

La decisione finale assunta dai Vescovi è stata quella di confermare l'attuale Tribunale regionale quale Tribunale interdiosesano per le diocesi del Triveneto, a partire dall'esperienza pluridecennale di collaborazione tra le diocesi che il Tribunale triveneto ha reso possibile e sulla base di una prassi che – tramite le sedi istruttorie distaccate – ha cercato il più possibile di coltivare la vicinanza tra i fedeli e il giudice. Si è così scelto di mantenere un unico Tribunale per le diocesi del Triveneto, competente per tutte le cause di nullità matrimoniale che possono essere trattate con il processo ordinario, o documentale o brevior.

¹⁰ Comunicazione inviata come allegato email il 15 gennaio 2016 ai Vicari giudiziali diocesani delle diocesi del Triveneto e, per conoscenza, ai giudici e difensori del vincolo del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto.

Contemporaneamente, si è ritenuto necessario rendere ancora più visibili i criteri di fondo che hanno ispirato il Motu proprio. Tali criteri sono stati anche presentati nella Relazione finale della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi al n. 82 (4-25 ottobre 2015), che cita espressamente il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Possono essere raggruppati per comodità attorno a due grandi criteri di fondo: *a)* la centralità della figura del Vescovo diocesano; *b)* la prossimità del fedele che chiede la nullità del matrimonio al Tribunale ecclesiastico.

Mi permetto di allegare alla presente una breve presentazione di tali due criteri, così come presentati ai Vescovi stessi in Conferenza Episcopale.

L'attività del Tribunale ecclesiastico triveneto sta recependo i criteri del Motu proprio e le indicazioni dei Vescovi. È sembrato utile, in particolare, evidenziare maggiormente il legame tra il fedele e il Tribunale attraverso alcune innovazioni nella prassi, che vengono comunicate con il presente testo (e che saranno rese note, con diversa comunicazione, agli iscritti all'albo degli avvocati e all'albo degli avvocati di prima esperienza).

1) È sempre importante fornire le corrette informazioni di consulenza previa alle persone che chiedono come poter introdurre una causa di nullità matrimoniale. A tal proposito, si ricorda il possibile contributo dei patroni stabili per tale primo servizio.

Il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* ricorda come «l'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» (*Regole procedurali*, art. 2).

2) Il libello può essere presentato dalla parte attrice personalmente o dal suo avvocato presso la Cancelleria del Tribunale triveneto a Zelarino (VE), previo appuntamento telefonico, oppure presso il Vicario giudiziale diocesano. In quest'ultimo caso, il Vicario giudiziale diocesano, accogliendo il libello, può avere l'occasione di illustrare alla parte lo scopo del processo di nullità

del matrimonio o di chiarire al fedele altri aspetti (non strettamente giuridici, ma anche propriamente pastorali), che possono emergere nel corso del colloquio.

Una volta ricevuto il libello, il Vicario giudiziale diocesano lo trasmette quanto prima alla Cancelleria del Tribunale triveneto. Se lo ritiene, può accompagnare tale trasmissione con una nota nella quale riporta le sue osservazioni sulla domanda inoltrata. Tali osservazioni saranno particolarmente utili qualora la persona chieda l'introduzione del processo *brevior*, oppure si ritiene che vi siano elementi tali da suggerire questa via processuale. La spedizione del libello (e dei documenti richiesti per la presentazione della causa di nullità) avviene tramite posta, in modo che al Tribunale triveneto giungano gli originali. A fronte di un possibile disagio – anche temporale – nel passaggio intermedio (dal Vicario giudiziale diocesano al Tribunale triveneto), è presente l'evidente utilità del rendere immediato il rapporto tra il fedele e la propria diocesi.

Qualora il libello venga presentato presso un Vicario giudiziale diocesano, la parte si impegna a versare il contributo della tassa giudiziale – se non è esente – tramite bonifico bancario direttamente al Tribunale triveneto.

Può essere opportuno che i Vicari giudiziali diocesani, se lo ritengono, informino la Cancelleria del Tribunale triveneto della modalità di ricevimento dei libelli (per esempio: appuntamento previo, orari di apertura dell'ufficio, ecc.), in modo che la Cancelleria del Tribunale triveneto possa darne opportuna informazione alle persone che chiedono informazioni

- 3) Si considera come giorno effettivo di deposito del libello quello nel quale il medesimo giunge, completo di tutti i documenti richiesti da *Regolamento* del Tribunale, alla Cancelleria del Tribunale triveneto. Così è possibile avere certezza delle scadenze dei termini previsti per l'ammissione del libello, come previsto dal can. 1506.
- 4) La Cancelleria del Tribunale triveneto, verificata la completezza della documentazione presentata assieme al libello, e di quanto richiesto dal *Regolamento* del Tribunale, provvederà alle successive comunicazioni previste dal can. 1676.

Si farà in modo che i Vicari giudiziali aggiunti (generalmente presidi nelle singole cause) e i Vicari giudiziali diocesani siano

consultati in merito al libello (e gli eventuali allegati) prima della decisione (presente nel decreto di cui al can. 1676 § 2) se ammettere la causa al processo ordinario o al processo *brevior*. In tal modo è possibile una consultazione e un confronto preliminare, garantendo contestualmente una certa omogeneità nelle scelte e nella prassi seguita.

- 5) Nel corso della fase istruttoria del processo ordinario è sempre stata una prassi consolidata del Tribunale triveneto individuare i giudici e la sede istruttoria più vicina alle parti, salvo quelle situazioni in cui ragioni di opportunità (come ad esempio persone molto conosciute in diocesi, o casi di rapporti di collaborazione e conoscenza tra giudici e parti ecc.) facevano ritenere opportuno/necessario svolgere l'istruttoria in una sede vicina. È un aspetto che verrà continuato, nella speranza che vi siano sempre operatori disponibili a tale compito istruttorio (anche in modo parziale e cumulabile con altri incarichi e uffici), in modo da rendere possibili sessioni istruttorie anche in diocesi dove attualmente non è possibile svolgere con continuità tale attività.
- 6) Nel processo *brevior* si ritiene che il compito di istruttore e assessore sia svolto da persone vicine alle parti e al Vescovo (scegliendole – almeno nella fase iniziale – tra gli operatori del Tribunale e i Vicari giudiziali diocesani, qualora questi non fossero giudici del Tribunale). Attenzione verrà poi data alla scelta della sede istruttoria, in modo che possa essere agevole alle parti accedervi.
- 7) Le parti – non assistite da un avvocato – che intendono leggere gli atti, nelle modalità previste dalla normativa canonica, potranno accedervi non solo presso la Cancelleria del Tribunale triveneto, ma anche presso i diversi Tribunali diocesani. A tale scopo, si chiede la collaborazione dei Vicari giudiziali diocesani e delle Curie diocesane.

Come si osserva, sono numerosi gli aspetti presi in considerazione. La loro attuazione potrà richiedere del tempo per essere pienamente attuata e per trovare la modalità migliore che possa unire insieme celerità e possibilità di confronto.

Mi auguro che insieme si possa trovare il modo migliore per sperimentare queste modalità – e altre che potranno emergere – che

possono rendere l'attività del Tribunale più vicina ai fedeli. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti che possono rendersi necessari.

Con l'augurio che la nostra attività sia proficua e utile per le persone che a noi si rivolgono, Vi saluto cordialmente.

Mons. Adolfo Zambon
Vicario giudiziale

**Comunicazione agli Avvocati e ai Patroni stabili
sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto**

Prot. n. np U5/2016

Zelarino (VE), 15 gennaio 2016

E per conoscenza: ai Giudici del TERT
e ai Vicari giudiziali diocesani

Lo scorso 8 gennaio i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta si sono riuniti per discutere del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che riforma il processo di nullità matrimoniale. Come è noto, il Motu proprio è stato pubblicato l'8 settembre 2015 ed è entrato in vigore l'8 dicembre successivo.

I Vescovi hanno riflettuto insieme sulla modalità migliore con cui recepire i criteri di fondo del testo pontificio e del successivo *Rescritto* del 7 dicembre 2015, reso noto l'11 dicembre successivo, anche per quanto riguarda la struttura stessa del Tribunale.

La decisione finale assunta dai Vescovi è stata quella di confermare l'attuale Tribunale regionale quale Tribunale interdiocesano per le diocesi del Triveneto, a partire dall'esperienza pluridecennale di collaborazione tra le diocesi, che il Tribunale triveneto ha reso possibile, e sulla base di una prassi che – tramite le sedi istruttorie distaccate – ha cercato il più possibile di coltivare la vicinanza tra i fedeli e il giudice. Si è così scelto di mantenere un unico Tribunale per le diocesi del Triveneto, competente per tutte le cause di nullità matrimoniale che possono essere trattate con il processo ordinario o documentale o *brevior*.

Contemporaneamente, si è ritenuto necessario rendere ancora più visibili i criteri di fondo che hanno ispirato il Motu proprio. Tali criteri sono stati anche presentati nella Relazione finale della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi al n. 82 (4-25 ottobre 2015), che cita espressamente il Motu proprio *Mitis Iu-*

¹¹ Comunicazione inviata come allegato email il 15 gennaio 2016 agli avvocati e patroni stabili del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto e, per conoscenza, ai giudici del medesimo Tribunale e ai Vicari giudiziali diocesani della diocesi del Triveneto.

dex Dominus Iesus. Questi possono essere raggruppati per comodità attorno a due grandi criteri di fondo: *a)* la centralità della figura del Vescovo diocesano; *b)* la prossimità del fedele che chiede la nullità del matrimonio al Tribunale ecclesiastico.

Mi permetto di allegare alla presente una breve presentazione di tali due criteri, così come presentati ai Vescovi stessi in Conferenza Episcopale.

A seguito della decisione finale dei Vescovi, ne consegue che tutti i libelli per le cause di nullità matrimoniale vanno presentati all'unico Tribunale triveneto. Tuttavia, per recepire in particolare il criterio della prossimità, è sembrato utile introdurre delle modifiche alla prassi finora seguita, specie per quanto riguarda la presentazione del libello. Per comodità tali modifiche vengono presentate in modo schematico, sperando così di favorire la chiarezza espositiva.

- 1) Il libello può essere presentato personalmente dalla parte attrice o tramite il suo Avvocato con due possibilità di consegna:
 - a. alla Cancelleria del Tribunale triveneto, previo appuntamento, come da prassi finora seguita;
 - oppure*
 - b. al Vicario giudiziale diocesano.

Sarà compito dei diversi Vicari giudiziali diocesani indicare la modalità di ricevimento dei libelli (per esempio: appuntamento previo, orari di apertura dell'ufficio, ecc.. Può essere opportuno, se lo ritengono, che di tale modalità sia informata la Cancelleria del Tribunale triveneto, in modo che possa darne opportuna informazioni alle persone che le richiedono).

- 2) L'Avvocato può invitare la parte ad un colloquio con il Vicario giudiziale, specie se diocesano. Infatti, il Vicario giudiziale, ricevendo il libello, può avere l'occasione di illustrare alla parte lo scopo del processo di nullità del matrimonio e/o di chiarire al fedele altri aspetti (non strettamente giuridici, ma anche propriamente pastorali) che possono emergere nel corso del colloquio.
- 3) Qualora il libello venga presentato al Vicario giudiziale diocesano, quest'ultimo avrà cura di trasmetterlo, unitamente a tutta la documentazione, al Tribunale triveneto, eventualmente con qualche sua nota.

A fronte di un possibile disagio – anche temporale – nel passaggio intermedio (dal Vicario giudiziale diocesano al Tribunale triveneto), è presente l'evidente utilità del rendere immediato il rapporto tra il fedele e la propria diocesi.

- 4) Si considera come giorno effettivo di presentazione del libello quello nel quale il medesimo giunge alla Cancelleria del Tribunale triveneto, completo di tutti i documenti richiesti dal *Regolamento* del Tribunale. Così è possibile avere certezza delle scadenze dei termini previsti per l'ammissione del libello, come stabilito dal can. 1506.
- 5) Qualora il libello venga presentato presso un Vicario giudiziale diocesano, la parte si impegna a versare il contributo della tassa giudiziale – se non è esente – tramite bonifico bancario direttamente al Tribunale triveneto. La stessa modalità di versamento può essere usata qualora il libello venga presentato direttamente al Tribunale triveneto.
- 6) Considerata la nuova modalità di presentazione del libello, al fine di evitare ritardi nell'ammissione del medesimo, si invita a fare in modo che la documentazione sia completa, come indicato dal *Regolamento*. Si ricorda infatti che la causa non sarà protocollata in assenza anche di uno solo dei documenti richiesti (cfr. art. 33 §2 *Regolamento* Tribunale).

Per completezza si riportano di seguito i documenti richiesti, comuni per qualsiasi libello:

- a) Il libello è preceduto da una prima pagina, che indica:
 - a. generalità della parte attrice e della parte convenuta (nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, titolo di studio), con l'indicazione se il libello è congiunto;
 - b. indirizzo completo dell'attuale domicilio canonico di entrambe le parti (CAP, città, via, numero civico, numero telefonico, eventuale e-mail), specificando, se necessario, il recapito postale;
 - c. luogo e data della celebrazione del matrimonio canonico (parrocchia, città, diocesi) e dell'eventuale matrimonio civile (qualora il matrimonio non sia concordatario);
 - d. data della separazione civile e dell'eventuale divorzio;
 - e. sintesi dei motivi di nullità.

- b) Segue il libello, nel quale sono esposti sommariamente e chiaramente, con rispetto verso le persone, la fattispecie e le ragioni che giustificano i motivi di nullità adottati. Il libello deve essere sottoscritto dall'Avvocato o dal richiedente. La firma del richiedente deve essere autenticata dall'autorità ecclesiastica.
- c) Mandato procuratorio rilasciato all'Avvocato sottoscritto dalla parte, con la firma autenticata dall'autorità ecclesiastica. Per completezza, come ricordato nel *Regolamento*, si ricorda che le parti hanno il diritto di agire senza l'ausilio di un avvocato, e che hanno la possibilità di essere assistite da un avvocato nominato d'ufficio dal Tribunale.

Qualora alla parte venga assegnato un avvocato d'ufficio, non si richiede il mandato procuratorio; si precisa che in questo caso il libello, l'elenco testi ed eventuali altri documenti o istanze devono essere firmate dalla parte attrice. I quesiti per le parti e per i testi, tramite i quali si intende provare la nullità, vengono presentati contestualmente alla presentazione del libello e sono firmati dall'avvocato che sarà nominato avvocato d'ufficio (i quesiti non saranno datati).

- d) Elenco dei testimoni, con l'indirizzo completo del loro domicilio (CAP, città, via, numero civico, numero telefonico se possibile). Si segnalino le parti o i testimoni che devono essere escussi tramite rogatoria. E' utile indicare il rapporto (di parentela, amicizia o altro) tra le parti e i testimoni presentati.
- e) Copia autenticata dell'atto integrale di matrimonio canonico (mod. XV).
- f) Copia del certificato di battesimo di entrambe le parti (con data, parrocchia, diocesi ove è stato amministrato).
- g) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dall'anagrafe civile.
- h) Copia dei provvedimenti civili di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili. Se non vi è stato ricorso presso la magistratura civile, è necessario che ciò risulti da apposita e motivata dichiarazione, rilasciata dalla parte attrice o dall'avvocato.
- i) Ogni utile documentazione a sostegno del capo di nullità (memorie, cartelle cliniche, certificati medici, lettere, ecc.).

Per completezza, si ricorda che: “Ogni istanza e ogni documento consegnato al tribunale, salva eccezione accolta dal giudice, deve essere in originale, o in copia autenticata. Non sono richiesti ulteriori duplicati. Se trattasi di manoscritto di difficile lettura, sia accompagnato da trascrizione dattilografica. Se trattasi di atto o documento redatto in lingua non italiana, sia presentata anche la relativa traduzione, con l’indicazione di chi la approntò. Fatta eccezione per le defensionali, ogni altro intervento o iniziativa processuale devono essere presentati o dalla parte (se priva di procuratore) o dal procuratore.

Nessun documento e nessuna istanza vengono accettati se non sono depositati di persona o tramite servizio postale. Via fax o altri mezzi idonei si accettano solo informazioni di servizio, come richieste di brevi proroghe (massimo dieci giorni) o modifiche di domicilio o simili. Tutte le altre comunicazioni si intendono come non pervenute.

I documenti prodotti nel corso del processo siano accompagnati da apposita comunicazione che motiva la loro presentazione.

I documenti originali prodotti dalle parti, su richiesta, vengono restituiti a fine istanza solo a chi li produsse, il quale ne rilascia ricevuta al tribunale. Il tribunale ne trattienga copia autenticata” (Art. 24 *Regolamento Tribunale*).

- j) I quesiti per le parti e per i testi.
 - k) Il *preventivo di spesa* per l’assistenza in giudizio, redatto su modulo predisposto dal Tribunale, debitamente sottoscritto dalla parte interessata e dall’avvocato stesso. Dopo essere stato vistato dal Vicario giudiziale del Tribunale triveneto, una copia verrà inviata alla parte patrocinata e una al suo avvocato.
 - l) Per quanto riguarda il pagamento della tassa processuale, si veda il precedente punto n. 5.
- 7) Si ricorda che per il processo *brevior*, come prevedono i cann. 1683-1684, si richiedono:
- a. due presupposti procedurali:

- i. La domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso (si presume consenso scritto) dell'altro coniuge;
 - ii. La presentazione di circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono una inchiesta o una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità;
 - b. Oltre agli elementi elencati nel can. 1504 i seguenti ulteriori elementi:
 - i. Una presentazione breve, integrale e chiara – quindi non sommaria come nel processo ordinario – relativa ai fatti su cui si fonda la domanda;
 - ii. L'indicazione delle prove che possono essere immediatamente raccolte dal giudice;
 - iii. La produzione in allegato dei documenti su cui si fonda la domanda.
- 8) La Cancelleria del Tribunale triveneto, verificata la completezza della documentazione presentata assieme al libello, e di quanto richiesto dal *Regolamento* del Tribunale, provvederà ai successivi adempimenti previsti dal can. 1676, avendo cura di garantire il confronto con i Vicari giudiziali aggiunti e i Vicari giudiziali diocesani, specie qualora si tratti di valutare se ammettere la causa al processo *brevior*.
- 9) Nel corso della fase istruttoria del processo ordinario e del processo *brevior*, nel limite del possibile e della disponibilità dei giudici, si individueranno i giudici e la sede istruttoria più vicina alle parti, salvo quelle situazioni in cui ragioni di opportunità (come ad esempio persone molto conosciute in diocesi, o casi di rapporti di collaborazione e conoscenza tra giudici e parti ecc.) facciano ritenere opportuno/necessario svolgere l'istruttoria in una sede vicina.

Come si osserva, sono numerosi gli aspetti presi in considerazione. La loro attuazione potrà richiedere del tempo per essere pienamente attuata e per trovare la modalità migliore che possa unire insieme celerità e possibilità di confronto.

Mi auguro che insieme si possa trovare il modo migliore per sperimentare queste modalità – e altre che potranno emergere – che

possono rendere l'attività del Tribunale più vicina ai fedeli. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti che possono rendersi necessari.

Con l'augurio che la nostra attività sia proficua e utile per le persone che a noi si rivolgono, Vi saluto cordialmente.

mons. Adolfo Zambon
Vicario giudiziale



SUPREMO TRIBUNALE
DELLA
SEGNATURA APOSTOLICA

PALAZZO DELLA CANCELLERIA
00120 CITTÀ DEL VATICANO

15 Febbraio 2016

Prot. n. 4520/16 SAT

Eccellenza Reverendissima,

con riferimento alla Sua del 14 gennaio u.s. (prot. n. 11/16), con la quale l'Eccellenza Vostra trasmetteva per competenza la delibera della Conferenza Episcopale Triveneto in merito all'attuazione del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, questo Supremo Tribunale prende atto che nessuna diocesi – a motivo della già a lungo sperimentata vicinanza del Tribunale ai fedeli – ha receduto dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, che, pertanto, continua ad essere come prima operante, anche in relazione al Tribunale di Appello.

Con l'occasione porgo distinti ossequi e mi confermo

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
devotissimo

Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

+ Frans DANEELS, o.praem., *Segretario*



A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Francesco MORAGLIA
Patriarca di Venezia
Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto
Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto

¹² Lettera indirizzata a S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto.

Allegato n. 7¹³



SUPREMO TRIBUNALE
DELLA
SEGNATURA APOSTOLICA

PALAZZO DELLA CANCELLERIA
00120 CITTÀ DEL VATICANO

22 dicembre 2015

Prot. n. 51232/15 VAR

Eccellenza Reverendissima,

con riferimento alla Sua del 16 u.s. (prot. n. 847/2015), con la quale l'Eccellenza Vostra chiedeva a questa Segnatura Apostolica una valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto datato 7 dicembre 2015 relativo alle leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale, questo Supremo Tribunale si pregia inviare al riguardo il parere di un perito, che si allega.

Mi è gradita la circostanza per porgerLe sensi di profonda stima e con ossequio confermarmi

di Vostra Eccellenza Reverendissima
devotissimo

G. NEELS, o.praem., Segretario

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Nunzio GALANTINO
Segretario Generale
Conferenza Episcopale Italiana

(con allegato)

¹³ http://www.chiesacattolica.it/ci_new_v3/allegati/75928/Lettera_Segnatura-Apostolica_22.12.2015risposta_a_%20questioni_%20aperte.pdf (visto il 26 febbraio 2016). La lettera è indirizzata a S.E. mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI.

Prot. n. 51232/15 VAR

VOTUM PERITI

L'Ecc.mo Segretario della Conferenza Episcopale Italiana ha sottoposto due specifiche questioni attinenti alla competenza dei Tribunali Regionali in Italia:

1. «a trattare le cause radicate nei Tribunali Ecclesiastici Regionali prima dell'8 dicembre»;
2. «ad accogliere e valutare i libelli presentati dall'8 dicembre in poi».

Entrambe le questioni sottoposte trovano un'adeguata soluzione dalla corretta interpretazione del Rescritto di Papa Francesco datato 7 dicembre 2015.

Il Rescritto ha affermato che il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente (come ad esempio il *motu proprio Qua cura*).

È abrogata, pertanto, la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi.

Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall'8 dicembre 2015.

Le ragioni che convincono della precedente interpretazione sono numerose e di diverso valore. Le principali sono le seguenti:

1. Il Rescritto afferma che le leggi di riforma del processo matrimoniale «abrogano o derogano ogni legge contraria»: la condizione dell'effetto è che la legge sia *contraria* (incompatibile di fatto) e il verbo «derogano» significa che l'effetto può essere parziale se solo uno o alcuni punti di una legge sono contrari alle leggi di riforma. Nel caso del *Qua cura* il punto *contrario* alle leggi di riforma (cf. art. 8, § 2 della

Ratio procedendi) è l'impossibilità di un Vescovo diocesano di recedere dal Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un Tribunale Interdiocesano con altri Vescovi diocesani. Le leggi di riforma derogano – assicura il Rescritto – a questo punto del *Qua cura*.

2. Le incertezze interpretative degli ultimi mesi, documentate da risposte divergenti date ufficiosamente da vari Dicasteri della Santa Sede e da Autori, vertevano proprio sulle condizioni di recesso dei Vescovi diocesani dai Tribunali Regionali in Italia e pertanto è a queste incertezze che il Rescritto sembra rispondere e limitarsi.
3. Le leggi di riforma del processo matrimoniale prevedono in più passaggi l'esistenza e l'attività di Tribunali Interdiocesani (cf., per esempio, can. 1673, § 2 e art. 19 *Ratio procedendi*). Ciò significa che non vi è contraddizione né incompatibilità tra l'attività dei Tribunali Interdiocesani e l'applicazione della riforma.
4. I Tribunali Regionali (molto diffusi nella Chiesa universale) sono Tribunali Interdiocesani che si estendono geograficamente di fatto ad un Regione, come i Tribunali Nazionali sono Tribunali Interdiocesani che si estendono al territorio di una Nazione: non c'è alcuna ragione, pertanto, di contrapporre Tribunali Regionali in Italia a Tribunali Interdiocesani, quasi fossero due istituzioni di natura diversa.
5. Non può il Rescritto aver abolito, ossia soppresso, i Tribunali Regionali in Italia a far data dall'8 dicembre per le seguenti ragioni:
 - a. La condizione in Italia sarebbe peggiore di quella nel resto della Chiesa universale, dove i Tribunali Interdiocesani (Regionali, Nazionali) non sono stati travolti dalle leggi di riforma e dal Rescritto;
 - b. Una legge che intende positivamente abolire un'istituzione ne prevede un'altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (*prorogatio*): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali;
 - c. L'effetto del Rescritto produrrebbe l'effetto esattamente opposto a quello inteso dalla legge di riforma, ossia la celerità nella trattazione delle cause di nullità, perché provocherebbe per un lasso di tempo indeterminato una paralisi dell'intero sistema.

La conclusione è pertanto la seguente:

- I. con il Rescritto i Tribunali Regionali in Italia possono essere lasciati da un Vescovo diocesano liberamente;
- II. con la notizia ufficiale data da un Vescovo al Moderatore del Tribunale Regionale la diocesi di quel Vescovo cessa di appartenere al Tribunale Regionale;
- III. da quel momento il Tribunale Diocesano riceverà ed esaminerà i libelli rivolti a quel Tribunale Diocesano in ragione di un titolo di competenza (cf. can. 1672);
- IV. Le cause di quella diocesi pendenti presso il Tribunale Regionale al momento della costituzione del Tribunale Diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro Tribunalibus Interdioecesanis, vel Regionalibus aut Interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970 (AAS 63[1971] 492).

Per tutto il resto i Tribunali Regionali in Italia continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale.

Da quanto sopra esposto, soprattutto ai nn. 1 e 4, è evidente che non vi è alcuna ragione giuridica per obbligare i Vescovi a confermare la loro aggregazione al Tribunale Regionale o a rinnovare il vincolo aggregativo: il Rescritto è adempiuto riconoscendo ai singoli Vescovi diocesani la facoltà di disaggregare la propria diocesi dal Tribunale Regionale, costituendo un Tribunale Diocesano o riaggregandosi in forma diversa.

Tutto ciò vale sempre *salvo meliore iudicio* e salva, comunque, qualsiasi interpretazione autentica contraria.

22 dicembre 2015

**Ripartire dalla famiglia: aspetti giuridici e processuali con riferimento al
m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*
e al ruolo del Vescovo diocesano^(*)**

1. Le assemblee sinodali 2014 e 2015: criteri incidenti nella pastorale giudiziale

- a. Il “desiderio di famiglia”
 - Attrezzarsi per raggiungere tutti
 - Il ministero rinnovato del parroco aiutato dal Vescovo (norme art. 1)
- b. La priorità che merita la famiglia
 - Accompagnamento, formazione e discernimento
 - La proposta del discernimento giudiziale
- c. Agire come Chiesa che si comprende come famiglia
 - Ermeneutica sinodale delle disposizioni riformate
 - L'applicazione delle norme come compito di una Chiesa sinodale

2. Orientamento generale della riforma nel quadro dell'esperienza sinodale

- a. La insoddisfazione per l'attività dei tribunali: sproporzione statistica
- b. I tre criteri generali: valorizzare, correggere, incorporare con efficacia
- c. La conversione pastorale dell'attività giudiziale (*Evangelii Gaudium*)
 - Superare l'immobilismo
 - Conversione autentica
- d. La scelta di mantenere come unica la via giudiziale

3. Ermeneutica sinodale e responsabilità dei vescovi diocesani

- a. Sinodalità contro le tentazioni del positivismo normativo
- b. Sulla preparazione della causa
- c. Sulla formazione degli operatori
- d. Sulla qualità del servizio quale valore principale da salvaguardare
- e. Sulla competenza e sulle strutture giudiziali
- f. Sulla posizione delle parti, la loro difesa e l'accesso al processo
- g. Sull'imparzialità del vescovo nel giudicare

^(*) Schema della relazione tenuta dal prof. Manuel Jesus Arroba Conde

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

attività svolta nell'anno 2015

1. PRIMA ISTANZA

pendenti inizio anno	346		
introdotte nel 2015	168		
esaminate	514		
terminate	162	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	135
		<i>con sentenza negativa</i>	17
		<i>archivate</i>	10
rimaste pendenti	352	<i>di cui presentate nell'anno 2012</i>	7
		<i>nell'anno 2013</i>	45
		<i>nell'anno 2014</i>	131

2. SECONDA ISTANZA

pendenti inizio anno	34		
introdotte nel 2015	66	<i>di cui affermative in primo grado</i>	66
		<i>negative in primo grado</i>	0
esaminate	100	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	1
terminate	77	<i>di cui con decreto di conferma</i>	68
		<i>con sentenza affermativa</i>	5
		<i>con sentenza negativa</i>	3
		<i>archivate</i>	1
rimaste pendenti	23	<i>di cui da esaminare (cf can. 1682)</i>	17
		<i>negative in primo grado</i>	0
		<i>a processo ordinario</i>	6

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti	Introdotte	Esaminate	Terminate	Sbilancio finite - libelli	Pendenti fine anno
2015	346	168	514	162	6	352
2014	344	165	509	163	2	346
2013	327	178	505	161	17	344

4. PRIMO GRADO - Forme di conclusione

Anno	Totale Terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Relazione	Totale	
2015	162	135	17	152	5	3	2	0	10	83,3
2014	163	146	11	157	4	1	1	0	6	89,6
2013	161	122	29	151	5	4	1	0	10	75,8

5. PRIMO GRADO Capi di nullità introdotti

Capo di nullità	2015	Incidenza % sul totale	2014	2013	2012	2011	2010
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	100	31,6	109	104	124	100	96
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	91	28,8	94	98	118	93	98
esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	47	14,9	64	56	55	72	67
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	44	13,9	51	73	76	72	67
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	13	4,1	14	10	15	14	14
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	10	3,2	6	5	3	6	5
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	5	1,6	0	0	0	0	0
timore (can. 1103)	4	1,3	3	7	10	6	9
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	1	0,3	0	0	0	0	0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	1	0,3	4	2	6	3	6
Totali	316		345	355	407	366	362

6. PRIMO GRADO Esito dei capi di nullità esaminati nel 2015 nelle cause terminate

Capo di nullità	Capi decisi in totale	Decisi pro nullità	% pro nullità di ogni capo	Decisi pro validità
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	2	0	0,0	2
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	1	0	0,0	1
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	3	0	0,0	3
esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	53	36	12,0	17
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	14	10	3,3	4
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	54	42	14,0	12
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	87	70	23,4	17
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	81	59	19,7	22
simulazione totale (can. 1101 § 2)	2	1	0,3	1
timore (can. 1103)	5	1	0,3	4
Totali	302	219		83

7. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause introdotte

Diocesi	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ADRIA-ROVIGO	10	7	7	13	8	11
BELLUNO-FELTRE	8	4	3	0	5	13
BOLZANO-BRESSANONE	5	6	2	8	5	5
CHIOGGIA	3	0	0	8	1	2
CONCORDIA-PORDENONE	5	12	6	7	13	9
GORIZIA	1	3	3	2	3	10
PADOVA	32	35	31	41	30	33
TRENTO	6	4	7	10	7	7
TREVISO	21	22	19	21	23	30
TRIESTE	1	3	3	5	6	6
UDINE	9	8	10	16	11	11
VENEZIA	11	7	16	9	11	14
VERONA	31	22	31	34	33	29
VICENZA	20	24	25	29	30	26
VITTORIO VENETO	5	8	15	9	6	6
Totali	168	165	178	212	192	212

8. PRIMO GRADO - Diocesi - Libelli introdotti nel 2016 (fino al 26 febbraio)

Diocesi	2016
ADRIA-ROVIGO	0
BELLUNO-FELTRE	0
BOLZANO-BRESSANONE	2
CHIOGGIA	0
CONCORDIA-PORDENONE	0
GORIZIA	2
PADOVA	1
TRENTO	0
TREVISO	3
TRIESTE	1
UDINE	2
VENEZIA	0
VERONA	8
VICENZA	3
VITTORIO VENETO	2
Totali	24